

CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' AUSILIARIE E DI SUPPORTO AI SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2025

tra le parti:

Consorzio CONSOLIDA società cooperativa sociale, di seguito denominato CONSOLIDA, con sede legale in Trento, Via Rienza 10, codice fiscale e partita I.V.A. 01150390225, rappresentato da Francesca Gennai, nata a _____ il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del citato consorzio

e

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Valle del Vanoi" di seguito denominata APSP con sede legale in Via Danoli 15, Canal San Bovo - CF 81002610228 P.I. 00481180222 rappresentata da ZANETTIV AVV.LUCIA, nata _____ il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di PRESIDENTE della citata APSP.

premesso che

- Con delibera n. 254 di data 18 febbraio 2005 la Giunta Provinciale ha autorizzato il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento, poi Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale (SCNVA) ed ora Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (Serv. SOVA), a realizzare interventi a favore dei soggetti usciti dalla lista di mobilità e segnalati dalla Commissione Provinciale per l'Impiego, o comunque appartenenti alle categorie individuate da detta Commissione, in nuovi ambiti e a richiedere agli Enti interessati alla realizzazione degli interventi di compartecipare alla spesa per lo svolgimento dell'attività nei limiti della misura percentuale indicata nella deliberazione stessa.
- Con delibera n. 2124 di data 07 ottobre 2005 la Giunta Provinciale ha disciplinato la realizzazione da parte di soggetti usciti dalla lista di mobilità e segnalati dalla Commissione Provinciale per l'Impiego, o comunque appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione Provinciale per l'Impiego (legge provinciale n. 32/1990) di interventi nell'ambito dei servizi ausiliari ai servizi alla persona presso le Residenze sanitarie Assistenziali e presso i restanti Enti accreditati dell'area socio-assistenziale della Provincia Autonoma di Trento. Da ultimo, il 12 aprile 2018 presso l'Assessorato allo sviluppo economico e lavoro, le OOSS e la Federazione trentina della Cooperazione in rappresentanza dei Consorzi cooperativi, hanno condiviso dei mansionari d'area per i lavoratori del progettone tra i quali anche quello riferito alle attività di supporto ai servizi ausiliari alla persona.
- Con delibera n. 2527 di data 01 dicembre 2006 la Giunta Provinciale ha apportato alcune modifiche e integrazioni alla delibera n. 254 del 18 febbraio 2005 integrando gli ambiti di intervento di cui al punto primo della deliberazione n. 254/05 e stabilendo la compartecipazione alla spesa che può essere richiesta dal Serv. SOVA

agli Enti interessati alla realizzazione degli interventi per lo svolgimento delle attività nei limiti della misura percentuale indicata nella delibera stessa.

- Con delibera n. 2589 di data 23 novembre 2007 la Giunta Provinciale ha semplificato le modalità di calcolo della quota a carico dell'Ente assegnatario, trasformando il valore percentuale in un importo in cifra fissa non soggetto a rendicontazione finale.
- Con determinazione n. 14332 di data 19 dicembre 2024 (CUP n. C47J24000130003 il Dirigente del Serv. SOVA ha stabilito di affidare a CONSOLIDA, mediante apposita convenzione assimilabile al mandato di gestione senza corrispettivo, l'attività di cui alla Legge Provinciale 27 novembre 1990, n. 32 e ss.mm.. Attuazione degli interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale di cui al "Documento di Programmazione degli interventi (DOPI) per la XVII Legislatura " del Dipartimento Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro - Sezione relativa agli interventi e alle attività per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, relativo alle attività previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 254 di data 18 febbraio 2005 e ss.mm.ii
- L' APSP ha fatto richiesta al Serv. SOVA di usufruire di servizi relativi ad attività ausiliarie e di supporto ai servizi alla persona attraverso l'attività e la collaborazione di soggetti da occupare presso la sua sede e da coinvolgere nelle attività previste. Tali soggetti sono lavoratori appartenenti alle tipologie di cui all'art. 7 della Legge Provinciale n. 32/1990 e ss.mm. e/o con contratto a tempo determinato, lavoratori in stato di disoccupazione, iscritti al Centro per l'Impiego di riferimento sul territorio della P.A.T. .
- Il Serv. SOVA con nota n. 486336 dd. 18.06.2025 ha comunicato a CONSOLIDA l'assegnazione alla APSP di due operatori.
- L' APSP con decreto del Presidente n. 16 di data 25.06.2025 ha approvato la convenzione con la società cooperativa Con.Solida S.C.S con sede legale in Trento, Via Rienza 10, disciplinante l'inserimento di n. 2 lavoratori a tempo parziale per 30 ore settimanali e per il periodo dal 26.06.2025 al 31.12.2025.

Tutto ciò premesso fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Comma 1) CONSOLIDA fornisce alla APSP un servizio relativo all'ambito delle attività di supporto dei servizi ausiliari ai servizi alla persona attraverso la collaborazione intanto di 1 operatore individuato nella persona di _____ e con orario a tempo parziale pari a 30 ore settimanali, soggetto appartenente alle tipologie citate sopra (da qui in avanti denominati "operatori").

Comma 2) Gli operatori, attraverso la cui attività e collaborazione il servizio si realizza, sono a tutti gli effetti lavoratori dipendenti di CONSOLIDA.

Comma 3) Gli operatori, nell'ambito dei servizi ausiliari ai servizi alla persona, svolgono le mansioni previste dalla delibera della Giunta provinciale n. 2124 di data 07 ottobre 2005 e dal mansionario dei lavoratori del Progettone del 12 aprile 2018 limitatamente all'area 3) *attività di supporto ai servizi ausiliari alla persona.*

Comma 4) I documenti di cui al precedente comma sono allegati alla presente convenzione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Comma 5) Le mansioni saranno svolte dagli operatori secondo i regolamenti, le modalità, le procedure e i protocolli stabiliti e adottati dalla APSP e su indicazione e supervisione di sue figure professionali.

Comma 6) L'attività degli operatori è da intendersi come di supporto, e non già sostitutiva, a quella delle varie figure che operano all'interno della APSP nelle loro funzioni al fine di coadiuvare ed agevolare la loro ordinaria attività.

Comma 7) L'attività degli operatori è da intendersi indirizzata prevalentemente agli ospiti della APSP nella loro complessità, o a gruppi di loro, e, su indicazioni del responsabile del Servizio, a singoli soggetti.

Comma 8) Le attività richiamate al comma 3) verranno specificate con maggiore precisione e concordate tra CONSOLIDA e la APSP anche al fine di stendere un piano di lavoro ed un orario delle attività che gli operatori andranno a svolgere.

Comma 9) Qualora successivamente la APSP ritenga necessario variare il piano delle attività previste e svolte dagli operatori, questo dovrà essere preventivamente comunicato a CONSOLIDA e comunque concordato con quest'ultima.

Comma 10) L'orario di lavoro nel caso del tempo pieno è stabilito in 37,5 ore settimanali. È prevista la possibilità di impieghi a tempo parziale sia orizzontale che verticale. L'articolazione dell'orario di lavoro verrà concordato tra le parti.

Comma 11) Qualora le parti abbiano la necessità di variare gli orari, questo dovrà essere preventivamente comunicato e comunque concordato tra le stesse.

Comma 12) Sarà cura della APSP indicare agli operatori e a CONSOLIDA la persona e/o le persone che all'interno della struttura sarà/saranno di riferimento relativamente allo svolgimento delle loro attività ordinarie.

Comma 13) CONSOLIDA non garantirà la presenza di unità sostitutive degli operatori citati nella presente convenzione in caso di: assenze per ferie e permessi; assemblee sindacali; sciopero; malattie e/o infortuni; sospensioni dovute a provvedimenti disciplinari; dimissioni o licenziamento; pensionamento; decesso; trasferimenti su ordine e/o assenso del Serv. SOVA.

Art. 2

Comma 1) All'interno della APSP, durante il primo periodo (indicativamente i primi quindici giorni di attività) agli operatori verrà garantita, con la supervisione di U.P.I.P.A., la collaborazione di CONSOLIDA e della stessa APSP, un affiancamento ed una adeguata formazione non inferiore alle 35 ore come disposto dalla disciplina della Giunta Provinciale n. 2124/05.

Comma 2) Qualora esista la necessità, CONSOLIDA concorderà con la APSP la possibilità di coinvolgere eventuali altri operatori di APSP vicine.

Comma 3) Qualora presso la APSP dovessero tenersi momenti di incontro/formazione con il suo personale dedicati a tematiche che possano risultare di interesse per l'attività svolta dagli operatori, CONSOLIDA concorderà con la APSP la possibilità di far partecipare anche i propri operatori.

Comma 4) Qualora presso la APSP dovessero tenersi riunioni con il suo personale aventi per oggetto temi che possano risultare di interesse per l'attività svolta dagli operatori, CONSOLIDA concorderà con la APSP la possibilità di far partecipare anche propri operatori.

Comma 5) Qualora CONSOLIDA dovesse organizzare momenti di incontro dedicati a tematiche che possano risultare di interesse per l'attività svolta dagli operatori, CONSOLIDA concorderà con la APSP la possibilità di far partecipare i propri operatori.

Art. 3

Comma 1) CONSOLIDA e la APSP devono ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare essi devono:

- a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della presente convenzione:
- b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi interferenziali.

Comma 2) CONSOLIDA fornirà agli operatori idonee divise e calzature a norma - D.P.I - adeguate nonché il tesserino di riconoscimento previsto per legge; mentre la APSP fornirà gli altri D.P.I. previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza.

Comma 3) Gli operatori usufruiranno presso la struttura della APSP dello spogliatoio utilizzato dal personale dipendente ed avranno in dotazione un armadietto personale per il deposito del vestiario e della divisa.

Comma 4) CONSOLIDA e la APSP concorderanno la possibilità di fornire agli operatori dei tesserini marcatempo o l'utilizzo di altre adeguate forme di rilevazione delle presenze.

Art. 4

Comma 1) È previsto che periodicamente il responsabile o altri incaricati di CONSOLIDA contattino il responsabile della APSP o si rechino presso la relativa struttura al fine di valutare il servizio prestato dai propri operatori, condividendo - se necessario - eventuali azioni correttive e migliorative.

Comma 2) La stessa Provincia, tramite il Serv. SOVA si riserva di effettuare verifiche mediante i propri incaricati.

Comma 3) È comunque prerogativa della APSP contattare CONSOLIDA relativamente alle attività degli operatori ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario.

Art. 5

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 26/06/2025 con scadenza al 31/12/2025. Entro un mese dalla scadenza le parti si incontreranno per valutare l'eventualità di un rinnovo della stessa. In caso di rinnovo, la APSP dovrà preventivamente comunicare al Serv. SOVA l'impegno di spesa.

Art. 6

Per il servizio prestato dagli operatori la APSP si impegna a corrispondere a CONSOLIDA a titolo di compartecipazione, relativamente a ciascun soggetto assegnato, una quota mensile preventivamente determinata dal Serv. SOVA secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 254/05 e ss.mm.ii. Per quanto riguarda le

assegnazioni a tempo parziale l'importo della compartecipazione in cifra fissa è determinato applicando una riduzione del 30% (trenta per cento) del costo totale di ciascun soggetto assegnato, prescindendo dal numero di ore lavorate. Tale quota non è dovuta in caso di lunghe assenze (malattia, infortunio, aspettativa) per un periodo temporale continuativo pari o superiore a giorni 30 (trenta) anche a cavallo di più mesi consecutivi.

La quota di compartecipazione mensile è così stata stabilita:

✓ una quota pari a euro 345,00+ iva di legge relativamente a

e come comunicato dal Serv. SOVA con mail 25/06/2025.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni data fattura a mezzo di bonifico bancario.

Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 7

Nel caso in cui la APSP ritenga che uno degli operatori non sia adeguato allo svolgimento delle mansioni specifiche o che comunque esistano altre motivazioni tali da prefigurare l'interruzione del rapporto di collaborazione tra le parti in riferimento allo specifico operatore, la stessa dovrà comunicarlo alla CONSOLIDA la quale avrà cura di coordinarsi con il Serv. SOVA al fine di trovare una alternativa per il lavoratore e successivamente alla quale si procederà all'interruzione del rapporto relativo all'operatore.

Art. 8

Comma 1) CONSOLIDA, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della APSP, ad osservare e a far osservare ai propri operatori ed eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Comma 2) A tal fine CONSOLIDA dà atto che gli è stato trasmesso e di aver preso visione, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso - parte integrante della presente contratto - per una sua più completa e piena conoscenza. CONSOLIDA si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri operatori ed eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Comma 3) La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 1 e 2 del presente articolo può costituire causa di risoluzione della presente convenzione.

Art.9

Comma 1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che con separato atto CONSOLIDA dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricato Responsabile del trattamento.

Comma 2) In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico di cui al precedente comma, comporterà la risoluzione della presente convenzione.

Art. 10

Qualora CONSOLIDA riscontri importanti violazioni o inosservanze relativamente alla presente convenzione, potrà prospettare - sentito il Serv. SOVA - la risoluzione della presente convenzione. La presente convenzione si ritiene comunque estinta nel caso in cui presso la APSP non prestì più servizio nessun operatore (cessazione del contratto, dimissioni, licenziamento, trasferimenti e/o pensionamento).

Art. 11

Per quanto non contemplato dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Valle del Vanoi" di Canal San Bovo

La Presidente

Zanettin Avv. Lucia

Consorzio della Cooperazione Sociale

CON.SOLIDA s.c.s.

La Presidente

Francesca Gennai